



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/19

Dec. n. 1/19

Il giorno 4 marzo 2019 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. **Luigi Musolino** - Presidente

Avv. **Paolo De Matteis** - Componente

Avv. **Claudio Fiorentino** - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

GAMBINI Massimo, nato il 28.03.1961 a Novara e residente in *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. SALERNO con tessera n. 19036797; sottoposto a misura cautelare con sospensione da ogni attività federale, con conseguente ritiro della tessera, con ordinanza del Tribunale federale del 4.2.2019 confermata il 6.2.2019;

incolpato di:

violazione dell'art. 1.2 ed 1.3 del Regolamento di Giustizia per violazione ed inosservanza dell'art. 29 stesso Regolamento (aggravata ai sensi del successivo art. 42.2) e ciò in quanto nella sua qualità di dirigente federale (presidente del co.re. Campania) pur essendo perfettamente a conoscenza - avendone ricevuto formale comunicazione dalla segreteria Organi di Giustizia in data 18.12.2018 - del contenuto della decisione n° 12/2018 con la quale in pari data il Tribunale federale aveva applicato a REGA Assunta e CELENTANO Anna la sanzione inibitoria del ritiro della tessera rispettivamente per mesi nove e per mesi sei, e malgrado plurime consultazioni durante le quali a sua specifica richiesta il consigliere federale delegato a presiedere tale manifestazione gli avesse chiarito che in costanza di sospensione del tesseramento alle stesse fosse preclusa la partecipazione alla cerimonia di premiazione dei campioni regionali 2018 della Campania, decideva di procedere comunque personalmente alla premiazione stessa, consegnando i relativi riconoscimenti alla REGA (prima classificata nella categoria mototurismo conduttrici) ed alla CELENTANO (prima classificata ex aequo nella categoria mototurismo passeggeri) e ciò faceva anche in virtù dei rapporti di amicizia intercorrenti con le stesse, entrambe tesserate per il 2018 col suo stesso sodalizio (MC Salerno).

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 18.02.2019, il Procuratore federale disponeva il deferimento di GAMBINI Massimo al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 21 febbraio 2019, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 04.03.2019, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 4 marzo 2019, il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava aperto il dibattimento. Presente il deferito.

All'esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi ex art.

30 RdG l'inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) così determinata: anni 1 per l'illecito di cui al deferimento, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 42.2 del RdG, nonché in considerazione del comportamento successivo all'illecito e delle circostanze desumibili dalle dichiarazioni rese in data 04.03.2019 al Tribunale, di cui chiedeva la trasmissione per poter verificare il contenuto delle stesse ed in ogni caso per procedere nei confronti del medesimo GAMBINI Massimo per l'ipotesi di cui all'art. 3 del RdG commessa in qualità di presidente del Co. Re. Campania a far data dal settembre del 2017 a tutt'oggi.

L'incolpato presente chiedeva di essere assolto o comunque che gli venisse irrogato il minimo della pena prevista riconoscendogli le attenuanti generiche.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore federale nel corso delle indagini, acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Rilevasi come la sospensione da ogni attività federale ivi compresa la partecipazione a cerimonie di premiazione sportiva, a maggior ragione se connessa al ritiro di premi, sia effetto tipico connesso alla sanzione dell'inibitoria.

Al dunque, risultando inflitte di sanzione inibitoria a far data 18 dicembre 2018, per mesi 9 Assunta Rega, e per mesi 6 Celentano Anna ugualmente sulla scorta della decisione n. 12/2018 resa da questo Tribunale, non sussistevano i presupposti di assegnare alle stesse titoli sportivi, ancorché maturati in correlazione ad attività pregressa.

Risulta pacifico, ed emerge per acclarato al vaglio delle risultanze dibattimentali, come in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi in data 26 gennaio 2019 presso il Real Sito di Carditello, località San

Tammaro (CE), tanto la Rega che la Celentano furono assegnate ad iniziativa dell'attuale deferito, del titolo di prime classificate nell'anno 2018, rispettivamente per la categoria mototurismo conducenti e mototurismo passeggeri, risalendo alla giornata successiva l'esposizione sulla pagina facebook del Co.Re. Campania, tanto della classifica, che delle rituali foto di gruppo ritraenti ambedue, solo in seguito rimosse.

Il comportamento dell'incolpato integra senz'altro gli estremi dell'illecito contestato in rubrica, avendo il Gambini agito in consapevole violazione delle norme del Regolamento di Giustizia, arrecando altresì lesione al prestigio della Federazione sportiva e del Tribunale Federale, in nome di un malinteso "principio sportivo", destituito di fondamento, e accampato sulla scorta di trascorsi legati a frequentazioni personali con le tesserate attinte da inibizione, appartenenti allo stesso sodalizio sportivo (M.C. Salerno).

Ed invero, il provvedimento irrogativo dell'inibitoria alle tesserate Rega e Celentano, risultava ben noto al deferito: ciò, oltre che ad evidenza di avvenuta trasmissione del provvedimento a tutti gli organi preposti, anche per espressa ammissione del Gambini (*cf*r verbale del 04.03.2019).

Il provvedimento non risultava appellato né dalla Rega né dalla Celentano avendo la decisione in itinere acquisito efficacia irretrattabile di giudicato e alla vigilia della premiazione il Consigliere Federale Raffaele Prisco, delegato a presiedere la manifestazione, aveva cercato di riportare il Gambini a miglior buon senso, prudenza e ragione dissuadendolo dall'intenzione di premiare le due tesserate inibite.

Ciò che invece è avvenuto per ponderata iniziativa personale ascrivibile al Gambini, con assunzione di responsabilità conseguenti, anche connesse alla qualifica di Presidente del Co.Re. Campania ricoperta.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si rende applicabile al Gambini la sanzione dell'inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) così determinata: anni 1 per l'illecito di cui al deferimento, aumentata di mesi 4 per l'aggravante di cui all'art. 42.2 del RdG, ritenuta prevalente rispetto alle attenuanti generiche concesse per l'ammissione totale del fatto contestato.

P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.2, 1.3, 29, 30, 42.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:


GAMBINI Massimo, nato il 28.03.1961 a Novara e residente in *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. SALERNO con tessera n. 19036797; sottoposto a misura cautelare con sospensione da ogni attività federale, con conseguente ritiro della tessera, con ordinanza del Tribunale federale del 4.2.2019 confermata il 6.2.2019;

responsabile di tutti gli illeciti contestati e, per l'effetto, gli applica ex art. 30 R.d.G. la sanzione dell'inibizione a svolgere le funzioni di presidente di comitato regionale per la durata di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) così determinata: anni 1 per l'illecito di cui al deferimento, aumentata di mesi 4 per l'aggravante di cui all'art. 42.2 del RdG, ritenuta prevalente rispetto alle attenuanti generiche concesse per l'ammissione totale del fatto contestato, **con fine pena il 4 giugno 2020.**

Disposta la trasmissione del verbale di udienza alla Procura federale in sede.

Depositata il 14 marzo 2019

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a :

Gambini Massimo (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale ed alla mail personale);

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Settore Tecnico Sportivo;

Comitato Enduro Nazionale:

Ufficio amministrazione Co. Re.;

Co. Re. Campania;

M.C. SALERNO (all'indirizzo PEC se presente in archivio od a quello di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.